

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2019-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto della ratifica tende ad assicurare il quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra l'Italia e l'Albania nel settore della cinematografia.

L'obiettivo è di promuovere condizioni favorevoli per la produzione in comune di pellicole di qualità, che siano competitive anche dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che negli altri Paesi, in funzione di una migliore conoscenza reciproca fra i due popoli.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione» (nella quale vanno ricomprese anche le opere rientranti nell'area dell'animazione, della *fiction* e i documentari), riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Albania ai rispettivi *film* nazionali. A tali fini, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a tali benefici.

In particolare, per le coproduzioni tradizionali, che prevedono una partecipazione artistica, tecnica e finanziaria, l'apporto mino-

ritario è pari al 20 per cento e, nel caso di coproduzioni multilaterali, al 10 per cento. Vengono ammesse partecipazioni minoritarie anche a carattere solamente finanziario, con un apporto minoritario pari al 20 per cento; nel computo globale delle coproduzioni finanziarie è previsto un uguale numero di *film* con partecipazione maggioritaria italiana e di *film* con partecipazione maggioritaria albanese.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri - 5.040 euro all'anno - con la relativa clausola di copertura e la previsione relativa all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in deroga agli ordinari criteri in tema di *vacatio legis*.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

24 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.040 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

